

# ATEX

# Prodotti

Direttiva 2014/34/UE

D.lgs 85/2016

Norme armonizzate





# ATEX

# Prodotti

Direttiva 2014/34/UE

D.lgs 85/2016

Norme armonizzate





## **Realizzazione**

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

[info@certifico.com](mailto:info@certifico.com)

[www.certifico.com](http://www.certifico.com)

## **Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti**

### **Direttiva e norme armonizzate**

Edizione: 8.0

Data: Marzo 2023

ISBN: 978-88-98550-04-3

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

# Indice

Realizzazione	3
Disclaimer	4
Changelog	5
Direttiva ATEX Prodotti   Direttiva 2014/34/UE	6
Premessa	8
Capo 1 Disposizioni generali	13
Articolo 1 Oggetto	13
Articolo 2 Definizioni	13
Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	14
Articolo 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute	15
Articolo 5 Libera circolazione	15
Capo 2 Obblighi degli operatori economici	15
Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti	15
Articolo 7 Rappresentanti autorizzati	16
Articolo 8 Obblighi degli importatori	16
Articolo 9 Obblighi dei distributori	17
Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	17
Articolo 11 Identificazione degli operatori economici	17
Capo 3 Conformità del prodotto	18
Articolo 12 Presunzione di conformità dei prodotti	18
Articolo 13 Procedure di valutazione della conformità	18
Articolo 14 Dichiarazione di conformità UE	19
Articolo 15 Principi generali della marcatura CE	19
Articolo 16 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marchature	19
Capo 4 Notifica degli organismi di valutazione della conformità	19
Articolo 17 Notifica	19
Articolo 18 Autorità di notifica	19
Articolo 19 Prescrizioni relative alle autorità di notifica	20
Articolo 20 Obbligo di informazione delle autorità di notifica	20
Articolo 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati	20
Articolo 22 Presunzione di conformità degli organismi notificati	21
Articolo 23 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	22
Articolo 24 Domanda di notifica	22
Articolo 25 Procedura di notifica	22
Articolo 26 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	22
Articolo 27 Modifiche delle notifiche	23
Articolo 28 Contestazione della competenza degli organismi notificati	23
Articolo 29 Obblighi operativi degli organismi notificati	23
Articolo 30 Ricorso contro decisioni degli organismi notificati	23
Articolo 31 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	23
Articolo 32 Scambio di esperienze	24
Articolo 33 Coordinamento degli organismi notificati	24
Capo 5 Sorveglianza del mercato dell'unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'unione e procedure di salvaguardia dell'unione	24
Articolo 34 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione	24
Articolo 35 Procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi	24
Articolo 36 Procedura di salvaguardia dell'Unione	25
Articolo 37 Prodotti conformi che presentano rischi	25
Articolo 38 Non conformità formale	26
Capo 6 Comitato, disposizioni transitorie e finali	26
Articolo 39 Procedura di comitato	26
Articolo 40 Sanzioni	27

Articolo 41 Disposizioni transitorie	27
Articolo 42 Recepimento	27
Articolo 43 Abrogazione	27
Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione	27
Articolo 45 Destinatari	27
Allegati:	28
Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie	29
Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	30
Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo	38
Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	40
Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	42
Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale	43
Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto	44
Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione	46
Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità	47
Allegato X Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX) (1)	48
Allegato XI	49
Allegato XII Tavola di concordanza	49
<b>Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 85</b>	<b>51</b>
Premessa	53
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni	53
Art. 2. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute	55
Art. 3. Presunzione di conformità dei prodotti	55
Art. 4. Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	55
Art. 5. Obblighi dei fabbricanti	55
Art. 6. Rappresentanti autorizzati	56
Art. 7. Obblighi degli importatori	57
Art. 8. Obblighi dei distributori	57
Art. 9. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	58
Art. 10. identificazione degli operatori economici	58
Art. 11. Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature	58
Art. 12. Procedure di valutazione della conformità	58
Art. 13. Dichiarazione di conformità UE	59
Art. 14. Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica	59
Art. 15. Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità	60
Art. 16. Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	62
Art. 17. Domanda, procedura di notifica e modifica delle notifiche	62
Art. 18. Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni	63
Art. 19. Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	63
Art. 20. Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione	63
Art. 21. Procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi	64
Art. 22. Procedura di salvaguardia dell'Unione	65
Art. 23. Prodotti conformi che presentano un rischio	65
Art. 24. Non conformità formale	65
Art. 25. Sanzioni	66
Art. 26. Abrogazioni	66
Art. 27. Disposizioni transitorie e finali	66
Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria	66
Art. 29. Entrata in vigore	66
Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie	67
Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.	68



Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo	77
Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	79
Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	81
Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale	82
Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto	83
Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione	86
Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità	87
Allegato X Dichiarazione di conformità UE (n. XXXX) (1)	88
<b>Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX</b>	<b>89</b>
Elenco consolidato Norme armonizzate a Marzo 2023	89
Realizzazione	102

## **Disclaimer**

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

Le uniche fonti ufficiali sono ai siti:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

## Changelog

### Ed. 8.0 Marzo 2023

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 79/176 del 17.3.2023, della Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili.

---

### Ed. 7.0 Settembre 2022

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 251/6 del 29.9.2022, della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

### Ed. 6.0 Maggio 2022

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 140/8 del 19.5.2022, della Decisione di esecuzione (UE) 2022/784 della Commissione del 17 maggio 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per i requisiti di prova e le dimensioni della pistola utilizzata per il sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti, e per i sistemi di soppressione dell'esplosione.

---

### Ed. 5.0 Marzo 2022

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 83/55 del 10.3.2022, della Decisione di esecuzione (UE) 2022/406 della Commissione del 03 Marzo 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate per le pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante, le pompe di dosaggio, i distributori di carburante e le unità di pompaggio remote, i dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante e le valvole di sicurezza e i giunti girevoli per le pompe di dosaggio e i distributori di carburante utilizzati nelle stazioni di servizio..

---

### Ed. 4.0 Agosto 2021

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 302/17 del 26.08.2021, della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle gru per l'utilizzo in mare aperto leggere.

---

### Ed. 3.0 Maggio 2021

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 186/28 del 27.05.2021, della Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 della Commissione del 26 Maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione.

---

### Ed. 2.0 Febbraio 2020

- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX, a seguito della pubblicazione nella GU L 54/31 del 26.02.2020, della Decisione di esecuzione (UE) 2020/260 della Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione.

---

### Ed 1.0 Luglio 2019





## **Direttiva ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE**

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

(GU L 96/309 del 29.03.2014 ).

[Premessa](#)

[Capo 1 Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio](#)

[Articolo 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute](#)

[Articolo 5 Libera circolazione](#)

[Capo 2 Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 7 Rappresentanti autorizzati](#)

[Articolo 8 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 9 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 11 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo 3 Conformità del prodotto](#)

[Articolo 12 Presunzione di conformità dei prodotti](#)

[Articolo 13 Procedure di valutazione della conformità](#)

[Articolo 14 Dichiarazione di conformità UE](#)

[Articolo 15 Principi generali della marcatura CE](#)

[Articolo 16 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature](#)

[Capo 4 Notifica degli organismi di valutazione della conformità](#)

[Articolo 17 Notifica](#)

[Articolo 18 Autorità di notifica](#)

[Articolo 19 Prescrizioni relative alle autorità di notifica](#)

[Articolo 20 Obbligo di informazione delle autorità di notifica](#)

[Articolo 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati](#)

[Articolo 22 Presunzione di conformità degli organismi notificati](#)

[Articolo 23 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)

[Articolo 24 Domanda di notifica](#)

[Articolo 25 Procedura di notifica](#)

[Articolo 26 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)

[Articolo 27 Modifiche delle notifiche](#)

[Articolo 28 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)

[Articolo 29 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)

[Articolo 30 Ricorso contro decisioni degli organismi notificati](#)

[Articolo 31 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)

[Articolo 32 Scambio di esperienze](#)

[Articolo 33 Coordinamento degli organismi notificati](#)

[Capo 5 Sorveglianza del mercato dell'unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'unione e procedure di salvaguardia dell'unione](#)

[Articolo 34 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione](#)

[Articolo 35 Procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi](#)

[Articolo 36 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 37 Prodotti conformi che presentano rischi](#)

[Articolo 38 Non conformità formale](#)

[Capo 6 Comitato, disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 39 Procedura di comitato](#)

[Articolo 40 Sanzioni](#)

[Articolo 41 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 42 Recepimento](#)

[Articolo 43 Abrogazione](#)

[Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Articolo 45 Destinatari](#)

**Allegati:**

[Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie](#)

[Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva](#)

[Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo](#)

[Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione](#)

[Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto](#)

[Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale](#)

[Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto](#)

[Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione](#)

[Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità](#)

[Allegato X Dichiarazione di conformità UE \(n. XXXX\)](#)

[Allegato XI](#)

[Allegato XII Tavola di concordanza](#)



D.lgs 19 maggio 2016 n. 85

## **Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 85**

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

(GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16)

### [Premessa](#)

[Art. 1. Campo di applicazione e definizioni](#)

[Art. 2. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute](#)

[Art. 3. Presunzione di conformità dei prodotti](#)

[Art. 4. Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio](#)

[Art. 5. Obblighi dei fabbricanti](#)

[Art. 6. Rappresentanti autorizzati](#)

[Art. 7. Obblighi degli importatori](#)

[Art. 8. Obblighi dei distributori](#)

[Art. 9. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Art. 10. Identificazione degli operatori economici](#)

[Art. 11. Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature](#)

[Art. 12. Procedure di valutazione della conformità](#)

[Art. 13. Dichiarazione di conformità UE](#)

[Art. 14. Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica](#)

[Art. 15. Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità](#)

[Art. 16. Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)

[Art. 17. Domanda, procedura di notifica e modifica delle notifiche](#)

[Art. 18. Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni](#)

[Art. 19. Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)

[Art. 20. Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione](#)

[Art. 21. Procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi](#)

[Art. 22. Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Art. 23. Prodotti conformi che presentano un rischio](#)

[Art. 24. Non conformità formale](#)

[Art. 25. Sanzioni](#)

[Art. 26. Abrogazioni](#)

[Art. 27. Disposizioni transitorie e finali](#)

[Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria](#)

[Art. 29. Entrata in vigore](#)

[Allegato I Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie](#)

[Allegato II Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva](#)

[Allegato III Modulo B: Esame UE del tipo](#)

[Allegato IV Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione](#)

[Allegato V Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto](#)

[Allegato VI Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale](#)

[Allegato VII Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto](#)

[Allegato VIII Modulo A: Controllo interno della produzione](#)

[Allegato IX Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità](#)

[Allegato X Dichiarazione di conformità UE \(n. XXXX\)](#)



## Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX

### Elenco consolidato Norme armonizzate a Marzo 2023

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/34/UE sono contenuti nella:

1. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 251/6 del 29.9.2022). Entrata in vigore: 29.9.2022

La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 abroga:

- La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione del 12 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189/71 del 15.07.2019).
- La comunicazione 2018/C 371/01 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (GU C 371/1 12.010.2018).

Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell'allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 fino alle date di ritiro di tali riferimenti.

2. Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (GU L 79/176 del 17.3.2023)